

COMUNE DI FAGAGNA
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DELLA
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
(L.R. 29/2005)**

Approvato con delibera C.C. n. 55 del 24.08.2007

ART.1

Definizione

I presenti criteri disciplinano l'attività degli esercizi definiti quali punti vendita della stampa quotidiana e periodica non esclusivi, ovvero gli esercizi di cui all'articolo 56, comma 2, della L.R. 29/2005 che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici, ovvero di entrambi.

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita della stampa quotidiana e periodica non esclusivo:

- a) i centri commerciali al dettaglio e i complessi commerciali;
- b) le rivendite di generi di monopolio;
- c) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- d) gli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a) della L.R. 29/2005;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art.2

Zone ed aree commerciali

In base a quanto disposto dall'art.60, comma 1, della L.R. 29/2005 l'elaborazione dei criteri è stata preceduta da:

- a) acquisizione di dati relativi alla consistenza della popolazione residente, densità demografica, numero delle famiglie e presenza di popolazione fluttuante non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;
- b) suddivisione del territorio comunale in zone e, per una di esse, individuazione di alcune aree funzionali omogenee ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera b) della L.R. 29/2005 come segue:

Il territorio comunale è stato suddiviso in due zone, secondo confini e colori riportati nella tavola grafica che costituisce parte integrante e sostanziale dei presenti criteri:

Zona A

- A. – centro urbano (area funzionale omogenea colorata in rosso);
- B. – area periferica (area funzionale omogenea colorata in azzurro);
- C. – area rurale (area funzionale omogenea, tutta la parte in bianco, non colorata)

Zona B

Viene ricompresa nella “Zona B” l'area gravitante attorno alla Strada Statale 464, colorata in arancione.

c) esame delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona, con particolare riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, assetto viario e delle comunicazioni, grandi strutture di traffico, strutture scolastiche, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, commerciali, ricettivi, ovvero genericamente produttivi;

d) verifica situazione determinatasi nell'ultimo biennio in relazione a: andamento delle vendite, numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti di vendita esistenti.

Art.3

Distanze minime tra rivendite

Al fine di coordinare e promuovere un miglioramento del servizio in favore del consumatore, vengono determinate le distanze minime, da misurarsi in linea d'aria, che devono rispettare i nuovi punti vendita non esclusivi rispetto alle rivendite esclusive e non esclusive preesistenti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 60, comma 2, della L.R. 29/2005, come segue
Zona A

- a) Centro urbano, metri lineari 100;
- b) Area periferica, metri lineari 400;
- c) Area rurale, nessun limite.

Qualora due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, le distanze minime di cui sopra sono ridotte del 30 %.

Zona B

Metri lineari 400: qualora due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, la distanza viene ridotta del 30 %.

Nel caso in cui il nuovo punto vendita non esclusivo venga a collocarsi in zona diversa rispetto a punto vendita esclusivo o non esclusivo preesistente, in ogni caso la distanza minima intercorrente deve essere pari ad almeno metri lineari 400.

Art.4

Limite massimo di autorizzazioni per l'attività di vendita di giornali e riviste

Alla data di approvazione dei presenti criteri il contingente per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti non esclusivi di vendita di giornali e/o periodici, è pari a:

Zona A:

contingente autorizzazioni aggiuntive: n. 1 da collocarsi in tutte le aree funzionali omogenee ricomprese nella Zona A, purché nella frazione del territorio comunale a cui le aree appartengono non vi sia alcuna rivendita preesistente.

Zona B:

contingente autorizzazioni aggiuntive: n. 2.

La disponibilità di autorizzazioni per la vendita di quotidiani e/o periodici in forma non esclusiva in ciascuna zona, deve venire costantemente aggiornata a seguito delle variazioni che intervengono nella rete degli esercizi:

1. diminuendo la disponibilità nei casi di autorizzazione a nuova apertura

2. aumentando la disponibilità nei casi di cessazione dell'attività della rivendita e di decadenza dell'autorizzazione.-

Art.5

Attività soggette ad autorizzazione

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

- a) nuova apertura e trasferimento dell'ubicazione dei punti non esclusivi di vendita di quotidiani e/o periodici: l'autorizzazione può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i locali risultino idonei ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica, purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dall'art. 3 dei Criteri e subordinatamente alla disponibilità di nuove autorizzazioni rilasciabili;
- b) proroga della sospensione o dell'attivazione dell'attività dei punti non esclusivi di vendita di quotidiani e/o periodici: l'autorizzazione alla proroga della sospensione o dell'attivazione può essere rilasciata se risulta necessario protrarre la sospensione o l'attivazione oltre i 12 mesi, purché ricorrano gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, previa richiesta;

Art. 6

Attività soggette a denuncia

Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività:

1. Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi e trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di quotidiani e/o periodici per atto tra vivi: tali eventi comportano il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni.-
2. Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto d'affitto: la fine della gestione di un esercizio di vendita di quotidiani e/o periodici comporta il diritto alla reintestazione dell'autorizzazione al precedente titolare, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni.-
3. Trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte: tale evento comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ampliamento/riduzione della superficie di vendita: l'ampliamento della superficie di vendita deve essere effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica.-

Art. 7

Attività soggette a comunicazione

La sospensione dell'attività di vendita di quotidiani e/o periodici per un periodo superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Comune di Fagagna almeno 10 giorni prima della data di sospensione.

Art.8
Attività istruttoria comunale

L'Ufficio Comunale competente, ricevute le domande o le denunce relative alle attività di vendita di quotidiani e/o periodici in forma non esclusiva, ne controlla la regolarità formale e la completezza.-

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo generale.-

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.-

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione al Protocollo generale della documentazione presentata a completamento della domanda.-

Nel caso di presentazione di più domande concorrenti in un arco temporale ristretto, costituirà nell'ordine titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) maggiore distanza dalla rivendita preesistente più vicina;
- b) maggiore superficie destinata alla vendita di giornali e/o periodici;
- c) ordine cronologico di presentazione;

Art. 9
Disposizioni comuni

La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) e' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico; tale divieto comunque va riferito a tutto cio' che in via diretta e' lesivo del comune senso del pudore ovvero del buon costume.

Art. 10
Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade qualora:

- a) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione salvo eventuale proroga di 6 mesi concessa dal Comune con le modalità di cui all'art.5;
- b) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'Azienda, salvo eventuale proroga di 6 mesi concessa dal Comune con le modalità di cui all'art.5;

- c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga con le modalità di cui all'art.5;
- d) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per esercitare l'attività di vendita di quotidiani e/o periodici;
- e) cessi il legame funzionale con una delle attività elencate all'articolo 56, comma 2, della L.R. 29/2005.

Art.11 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni amministrative già previste in materia dalla L.R. 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per la violazione delle norme previste dai presenti criteri, verrà irrogata una sanzione da 300 a 3000 euro.

Art.12 Entrata in vigore

I criteri con le presenti norme e direttive entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione, all'Albo Comunale, della delibera consiliare di approvazione.-